

IL « BUON PADRE » GENTILUOMO ?

Un eccesso di tradizionalismo romanistico ha fatto sí che nel codice civile italiano del 1938-1942 (cito per tutti l'art. 1176 co. 1)¹ si parli ancora in lungo e largo, di « diligenza del buon padre di famiglia » per designare il comportamento corretto che è proprio della persona perbene². Nulla di male, se l'arcaismo fosse ancora facilmente comprensibile³. Fatto sta, purtroppo, che l'uomo della strada generalmente non lo capisce piú e che i manuali di diritto privato, che corrono in Italia per le mani degli studenti, o tralasciano di decrittarlo, oppure (peggio) approfittano della spiegazione che ne danno per smerciare, in ordine al *bonus pater familias* romano, strane perle giapponesi⁴.

Dato che l'Italia è un paese che pullula di riforme costituzionali e legislative superficialmente e frettolosamente attuate (l'ultima e la piú vistosa è quella infelicissima del codice di procedura penale), nulla vi è di piú facile che un giorno o l'altro la « diligenza del buon padre di famiglia » venga estirpata dal codice civile. Ma ecco il punto: con quale

* In *Labeo* 37 (1991) 238 ss.

¹ Cfr. altresí artt. 382 co. 1, 703 co. 4, 1001 co. 2, 1587 n. 1, 1710 co. 1, 1768 co. 1, 1804 co. 1, 1961 co. 2, 2148 co. 2, 2167 co. 3.

² Cfr. art. 1175 (articolo che sarebbe, oltre tutto, piú che sufficiente, almeno in materia di adempimento delle obbligazioni: « Il debitore e il creditore debbono comportarsi secondo le regole della correttezza »).

³ Classica, in materia, la memoria di C. FADDA, *Il buon padre di famiglia nella teoria della colpa*, in ANA. 1901.

⁴ Mi limito qui a segnalare le omissioni di chiarimenti (o di sufficienti chiarimenti) riscontrabili in: P. RESCIENO, *Manuale del dir. privato italiano*⁹ (1990) spec. 628, 657 ss. Quanto alle perle, cfr. F. GALGANO, *Diritto privato*⁵ (1988) 169 e *Sommario di diritto civile* (1990) 159 s.: « Diligenza del buon padre di famiglia altro non significa se non diligenza dell'uomo medio... (la famiglia, sia detto per inciso, qui non c'entra: l'espressione deriva dal diritto romano, per il quale *pater familias* equivaleva a *persona*, non essendo allora considerati come soggetti di diritto né la moglie né, fino a che non si fossero sposati, i figli) ».

concetto essa verrà sostituita? L'« uomo corretto » sarebbe certamente meglio. Meglio ancora sarebbe l'« uomo perbene », o addirittura il « galantuomo »: parola, questa, un po' vecchiotta, ma dal senso ampiamente collaudato di « uomo retto e leale nei rapporti sociali »⁵.

Il guaio è (se non pecco di eccessivo pessimismo) che l'anglofilia, anzi l'americanomania, da cui oggi la gran massa degli italiani (e fra questi, non ultimi, i giuristi) è così ridicolmente affetta, potrebbe indurre il legislatore italiano ad incorrere nell'ingenuità (*naivety*), o forse dovrei dire nell'errore (*mistake*), di fare del buon padre di famiglia addirittura un « gentiluomo », vale a dire una persona che, se anche non è sempre « nobile » per nascita, tuttavia inalterabilmente « rivela signorilità e distinzione, estrema correttezza e lealtà nei rapporti umani e sociali »⁶.

Non sarebbe un po' troppo pretendere tanta distinzione di animo e di modi da un modesto, ma onesto mercante della Bassa Padana o della Conca d'Oro, il quale è invece tutt'al più un uomo alla buona, diciamo al più un borghesotto, felicemente ignaro di musica, di danza, di armi e di filosofia?⁷

Il sospetto, o più precisamente il timore, di una cosiffatta, fatale riforma mi viene dalla lettura di un'accurata « sintesi di informazione » pubblicata di recente, su un'autorevole rivista italiana⁸, in ordine al-

⁵ Così il *Dizionario della lingua italiana*, sv., di G. DEVOTO e G. C. OLI (1990), che ricorda al proposito anche il senso di simpatia e di partecipazione del famoso (se ancora è famoso) « Scappa, scappa, galantuomo: lì c'è un convento, ecco là una chiesa » dei manzoniani *Promessi sposi*. Più o meno affini all'italiano « galantuomo » sono il francese « galant homme », lo spagnolo « hombre de bien », il tedesco « Biedermann ». E potrei continuare.

⁶ DEVOTO, OLI, cit. sv.

⁷ L'allusione evidente è al *Bourgeois gentilhomme* di Molière, con particolare riguardo alla baruffa tra maestri, di cui all'atto secondo, scena terza. Né va tralasciato qui di ricordare l'ancora più esclusivo concetto che del gentiluomo hanno i codici cavallereschi dei paesi così detti civili, anche se di essi direbbe Gaio che, a Dio mercè, ormai quasi del tutto « *in desuetudinem abierunt* ». Si legga, a tal proposito, l'art. 1 del famosissimo J. GELLI, *Codice cavalleresco italiano*¹⁵ (1926, rist. 1980): « Gentiluomo è colui che, per una raffinata sensibilità morale, ritenendo insufficienti alla tutela del proprio onore le disposizioni con cui le patrie leggi tutelano l'onore di ogni cittadino, s'impone la rigida osservanza di speciali norme che si chiamano leggi cavalleresche » (con la conseguenza di risolvere a mezzo di vertenze cavalleresche le offese arrecate al proprio onore).

⁸ B. TEDESCHI GARDELLA, « *Gentlemen's agreement* », in *Riv. dir. civ.* 36 (1990) 2. 731 ss.

l'istituto anglo-americano, ma sempre piú largamente ospitato anche in Italia, del « *gentlemen's agreement* ».

Sorta nelle relazioni internazionali (quelle con gli ambasciatori in *feluca* o in *tight*), la prassi di queste figure negoziali o paranegoziali si è estesa a macchia d'olio anche ai grandi rapporti di affari (quelli tra *tycoons* col *Rolex* al polso). Non va raggiungendo livelli ancora piú bassi (quelli del mercato dei grani o delle vacche, tanto per intenderci) perché a quei livelli gli impegni si assumono in modi meno complimentosi e formalistici delle « lettere di conforto » (o di « patronage », che dir si voglia), oppure dei « patti parasociali » tra azionisti. Bastano e avanzano semplici bicchierate di vino, strette di mano, pacche sulle spalle *et similia*.

Orbene, tutti sanno o dovrebbero sapere che l'inglese « *gentleman* » ha un significato piuttosto elastico, che non si limita affatto a « gentiluomo » in senso stretto, ma che invece propende per uomo probò, galantuomo, uomo civile⁹. E tutti sanno o dovrebbero sapere che lo « *agreement* » tra *gentlemen* (o anche non tra *gentlemen*) non è propriamente un contratto, una convenzione, un patto in senso giuridico, anzi esclude di regola la sua vincolatività sul piano del diritto ed è ancorato ai valori della fiducia reciproca, dell'affidabilità delle parti, insomma, per dirla alla romana, ai valori della *fides*.

Tradurre (come pur s'usa fare) « *gentlemen's agreement* » con « patto d'onore » è inesatto. Tradurlo con « accordo tra gentiluomini » è addirittura ridicolo. In realtà, si tratta nulla piú, nulla meno che di una mera « intesa tra galantuomini »¹⁰. Il che, del resto, non direi che sia poco.

Gentiluomo, dunque, no. Mi auguro che quel gran galantuomo del buon padre di famiglia, in una futura riforma del codice civile italiano,

⁹ È in questo senso che, con un po' di enfasi, la scritta « *Gentlemen* » è apposta all'ingresso di quei locali sulle cui porte noi italiani, al pari dei francesi e dei tedeschi, sogliamo scrivere « Signori », mentre gli amici spagnoli (forse in omaggio al ricordo di un famoso episodio di cui fu protagonista Carlo V) si compiacciono di usare « *Caballeros* ».

¹⁰ Qualcosa del genere si ritrova nell'uso contemporaneo di concretare in cosí dette « lettere di intenti » lo stadio delle trattative contrattuali che prelude alla contrattazione finale, e giuridicamente impegnativa, tra due o piú soggetti.

non abbia a diventarlo. Sempre che la riforma non sia fatta redigendo direttamente il codice in inglese ¹¹.

¹¹ A mente del VIR., la locuzione « *bonus pater familias* » (equivalente a « *diligens pater familias* ») compare in soli cinque testi dei *Digesta*: Ulp. D. 7.1.9.2, Paul. D. 7.8.15.1, Gai. D. 18.1.35.4, Paul. D. 38.1.20.1, Afr. D. 40.4.22. Nessun dubbio circa la « classicità » della (peraltro rara) locuzione. Dato che mi trovo in argomento, chiedo venia per una brevissima osservazione relativamente al notissimo Paul. 40 ed. D. 38.1.20.1: *Ex provincia libertum Romam venire debere ad reddendas operas Proculus ait: sed qui dies interea cesserint, dum Romam veniti, patrono perire, dummodo patronus tamquam vir bonus et diligens paterfamilias Romae moraretur vel in provinciam proficiscatur: ceterum si vagari per orbem terrarum velit, non esse iniungendam necessitatem liberti ubique cum sequi*. Giustamente il Waldstein, « *Operae libertorum* » (1986) 273 ss., adduce il passo (come pure Iavol. D. 38.1.21) a conforto della tesi che le *operae* debbano essere prestate dal liberto nel luogo di stanza (« *ubi moratur* », dice Giavoleno) del patrono e che le giornate e le spese occorse al liberto per il viaggio vadano accollate allo stesso patrono. Tuttavia Paolo (si badi) prende spunto da un probabile responso di Proculo, che riguardava un patrono trovantesi in Roma e un liberto proveniente dalla provincia: a meno di voler inserire, come propone poco credibilmente il Mommsen, un « *et vice versa* » dopo « *operas* » e un « *inve provinciam* » dopo « *venit* », il dubbio dell'interpolazione di « *vel in provinciam proficiscatur* » si impone, tanto più che il sospetto di interpolazione di « *dummodo-fine* » è registrato da anni nell'*Index itp.* e che non tanto scandalizza il « *moraretur* » per « *moretur* », quanto induce al sorriso la puerile « comica finale » del patrono vagante qua e là per il mondo e del liberto che lo insegue affannosamente in tutte le parti per potergli prestare i suoi servizi. In questi nostri tempi, nei quali si va con tanta pertinacia in cerca delle specifiche personalità dei vari giuristi romani, io posso figurarmi la scena come sgorgata a mo' di battuta della *elegantia* di Celso figlio (il quale però qui non risulta che c'entri), ma non altrettanto come formulata dalla compostezza usuale di Paolo. Direi, comunque, che il Waldstein e vari suoi predecessori, che qui ometto di citare, avrebbero dovuto tener presenti, sia pure per respingerli, le integrazioni del Mommsen e i sospetti di interpolazione del Beseler, del Kunkel, nonché, per buona misura, di Kr. *Suppl.* e di *Dig. Mil.*